



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Tecnica

N. 7 del 28/03/2022

Progressivo Generale Area Tecnica

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies dell a L. 241/1990 della procedura di gara aperta sotto soglia co munitaria per l'Appalto dei "LAVORI DI INTERVENTO DI AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRADE COMUNALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ)". Codice CIG: 9021234DCA

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 24/02/2021 il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 140 della Legge 145 del 30 dicembre 2018, con proprio decreto destinava le risorse per la realizzazione degli *“Investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”*, in base al quale, secondo quanto riportato nell'allegato 1 al decreto, veniva finanziato a favore del Comune di Soveria Mannelli l'intervento denominato *“Lavori di protezione idrogeologica delle aste fluviali in prossimità della fontana Amata e alla località sant'Andrea del comune di Soveria Mannelli (CZ)”* per un importo complessivo dei lavori di Euro 700.000,00;
- con determina a contrarre n. 133 del 13/12/2021 del Responsabile Area Tecnica pro tempore del Comune di Soveria Mannelli, veniva indetta una procedura di gara aperta, sotto soglia comunitaria, di cui all'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di che trattasi da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016;;
- che per lo svolgimento della suddetta procedura di gara l'Amministrazione ha deciso di avvalersi degli strumenti forniti dal mercato elettronico (MEPA);
- in data 23/12/2021 veniva attivata sul portale MEPA la RDO n° 2936114 ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12:00 del 28/0/2022;
- che entro tale termine sono pervenute le offerte di n. 38 operatori economici;
- il seggio di gara ha provveduto all'esame della documentazione amministrativa e di quella economica, giungendo alla fase della proposta di aggiudicazione;

Rilevato che:

- le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 sono confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella **“Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”**, affidata al Ministero dell'Interno;
- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione, e nello specifico, all'articolo 20, sono fornite espresse disposizioni circa gli *“Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”*.

Considerato che:

- secondo l'articolo 37, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”*;
- in base all'articolo 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 55 del 2019 e ss.mm.ii, *“fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici*

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59";

Preso atto che:

- per mero errore di interpretazione delle norme si è proceduto autonomamente alla gestione della procedura di gara de qua in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e 1, comma 1, lett. a), della L. n. 55/2019;
- allo stato ancora non è intervenuto alcun provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Richiamate le norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 21-*nonies*;

Considerato inoltre che:

- il potere di annullamento in autotutela rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione che può essere disposto quando sussistono ragioni di pubblico interesse all'eliminazione del provvedimento, entro un termine ragionevole e valutati gli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere;
- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistono concreti motivi di interessi pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara. Inoltre, la determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara, che sia intervenuta nella fase dell'aggiudicazione provvisoria, non obbliga la stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all'aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (v. CdS n. 3359/2017; CdS n.67/2016); in quanto l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale ad effetti instabili e interinali, rispetto al quale l'aggiudicatario può vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata; essa, a differenza dell'aggiudicazione definitiva, non è idonea a ingenerare il legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale prima di agire in autotutela (cfr. CdS n. 5597/2016)”;
- negli appalti pubblici, motivazioni di carattere finanziario (assenza dei fondi necessari per la realizzazione dell'opera) possono costituire valide ragioni di revoca degli atti di una gara: e ciò vieppiù a dirsi rispetto a manifestazioni di *ius poenitendi* che non impattano su una situazione di affidamento qualificato, quale quello espresso dall'aggiudicazione definitiva (TAR Veneto, Sez. II, 16 giugno 2020, n.508);

Rilevato

- necessario procedere all'annullamento della procedura di gara poiché bilanciando i vari interessi, nell'attuale fase procedurale, appare preminente l'interesse pubblico a condurre la medesima procedura nel rispetto dei principi di legittimità e coerenza con il quadro normativo di riferimento per via dell'errore interpretativo delle norme, che porterebbe inevitabilmente all'impossibilità di rendicontare le spese sostenute, con grave nocumento e danni a carico dell'Amministrazione;
- che l'Amministrazione non dispone di adeguati fondi propri su cui far gravare le spese derivanti dal proseguimento della procedura di gara, così come avviata;
- che l'annullamento di cui trattasi è funzionale ai principi di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione nonché ai principi comunitari volti a garantire competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una riqualificazione del procedimento in autotutela in termini di “annullamento d'ufficio” di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, considerato, quanto alle “ragioni di interesse pubblico” all'annullamento, l'esigenza di ripristino dell'ordine pubblico violato, e, quanto al “termine ragionevole” per l'annullamento, la mancanza del consolidamento di un assetto di interessi, atteso che non è intervenuta l'aggiudicazione definitiva;

Constatato che per la presente procedura di gara è stata rilevata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs del 18/08/2000 n. 267;
- il D. Lgs. N 50/2016 e s.m.i.;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241;

PROPONE

per i motivi di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **di procedere all'annullamento**, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, della determina a contrarre n. 133 del 13/12/2021 del Responsabile Area Tecnica pro tempore del Comune di Soveria Mannelli nella parte in cui viene approvata l'indizione della procedura di gara aperta per l'affidamento dei “LAVORI DI INTERVENTO DI AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRADE COMUNALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ)” nonché degli atti connessi e consequenziali (ricorso alla piattaforma MEPA);
- **di dare atto** che tale annullamento non comporta l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela della gara in oggetto interviene in fase antecedente all'aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
- **di pubblicare**, ai fini della pubblicità legale, la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lamezia Terme, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- **di provvedere alla comunicazione**, a tutti i candidati ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della presente determinazione;
- **di dare atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'articolo 6-bis della L. n. 241/1990;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la sopra evidenziata proposta redatta, in conformità alle disposizioni normative vigenti, dal Responsabile del Procedimento ing. Francesco CHIAPPETTA;

PREMESSO che, in relazione al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999, con Decreto del Sindaco n. 4 del 26.01.2022 è stato individuato il Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO Responsabile dell'Area Tecnica cui affidare la responsabilità dei servizi, della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del 3° comma del citato articolo del D.Lgs n.267/2000;

VISTO il d. lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 250 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO gli artt. N. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO gli artt. N. 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificata la propria competenza, a norma dei citati regolamenti

DETERMINA

per i motivi di cui alla premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **di procedere all'annullamento**, ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241/1990, della determina a contrarre n. 133 del 13/12/2021 del Responsabile Area Tecnica pro tempore del Comune di Soveria Mannelli nella parte in cui viene approvata l'indizione della procedura di gara aperta per l'affidamento dei "LAVORI DI INTERVENTO DI AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DELLE STRADE COMUNALI DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI (CZ)" nonché degli atti connessi e consequenziali (ricorso alla piattaforma MEPA);
- **di dare atto** che tale annullamento non comporta l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela della gara in oggetto interviene in fase antecedente all'aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
- **di pubblicare**, ai fini della pubblicità legale, la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lamezia Terme, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- **di provvedere alla comunicazione**, a tutti i candidati ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera c), D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della presente determinazione;
- **di dare atto** che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'articolo 6-bis della L. n. 241/1990;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco CHIAPPETTA

**Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Romolo Ottavio GRECO**

**Il Responsabile del Settore Dott. Ing. Romolo
Ottavio GRECO**

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.